

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le
Doc.n. 8/11

Verbale n. II

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n.5

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria del 24 Gennaio 2011 alle ore 17,00 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Paola BRAGANTINI i Consiglieri:

ALU' ORAZIO	BALENA DAVIDE	BATTAGLIA GIUSEPPE
BERTIN SIMONE	BERZANO PAOLA	BUDA VINCENZO
CARBOTTA DOMENICO	CIAVARRA ANTONIO	GARZELLI GIACOMO
GIGLIOTTI FRANCESCO	GIUVA BARBARA	IPPOLITO ANTONINO
LAMARCA ANDREA	LIARDO ENZO	MAZA PIERPAOLO
MONTICONE ARMANDO	PANNUNZI DOMENICO	PASQUARELLA ANTONIO
ROBELLA MASSIMO	SPINA ROBERTO	VALENTE PASQUALE

In totale con il Presidente n. 22 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: BATTISTA/FLORIO/TERLIZZI

Con l'assistenza del Segretario: Dott.ssa Miranda PASTORE

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

- 7) C. 5 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 243 AL PRG. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA LUR 56/77 E SMI (MECC. N. 2010/07297/09), CONCERNENTE L'ART. 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE (NUEA)-FASCE DI RISPETTO.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 5 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 243 AL PRG. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA LUR 56/77 E SMI (MECC. N. 2010/07297/09), CONCERNENTE L'ART. 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE (NUEA)-FASCE DI RISPETTO.

Il Presidente BRAGANTINI, di concerto con il Coordinatore della II Commissione CARBOTTA e della VI Commissione BERZANO riferisce:

La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata con nota del 30/11/2010 prot. n. 5040 e pervenuta il 3 dicembre 2010 (prot. n. 15845) ha chiesto un parere alla Circoscrizione 5 ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul decentramento in merito a quanto enunciato nell'oggetto.

Il vigente Piano Regolatore disciplina all'articolo 30 delle N.U.E.A. le "Fasce di Rispetto", riprendendo i limiti minimi previsti dal D.M. 1404/1968, con l'aggiunta della fascia di 150 metri per la tangenziale (lato nord) e di 10 metri per le strade collinari pubbliche (articolo 23 comma 4, delle N.U.E.A.).

La norma citata richiama, inoltre, le prescrizioni del D.P.R. 753/1980 relativamente alle fasce di rispetto ferroviarie (pari a 30 metri) e per la Cremagliera di Sassi-Superga (pari a 6 metri) e fa salve le prescrizioni delle leggi di settore per le aree o zone di rispetto non espressamente richiamate.

Il quadro normativo delineato dal P.R.G. in tema di fasce di rispetto è completato con le previsioni di cui all'articolo 23 delle N.U.E.A. che riguarda le "aree per la viabilità", sia esistenti che in progetto, individuate nelle Tavole di Azzonamento, viabilità e viabilità collinare del P.R.G., nonché all'articolo 8 delle N.U.E.A. "Aree normative" che indica le destinazioni d'uso ammesse.

Con le varianti al P.R.G. n. 66 e n. 113, di razionalizzazione e valorizzazione di beni immobiliari di proprietà della Città per la successiva alienazione, sono state modificate, tra le altre, le destinazioni urbanistiche di due immobili siti in strada Alta di Mongreno n. 343 e strada Superga n. 47 da Servizi pubblici a Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po. Un terzo immobile, con la stessa destinazione urbanistica, sito in strada Traforo del Pino (Villa Capriglio), non è stato oggetto di variante, ma fa parte degli immobili da alienare.

I tre immobili sopra descritti sono, almeno in parte, compresi in fascia di rispetto stradale e gli eventuali acquirenti dei beni in alienazione non potrebbero cambiare l'attuale destinazione d'uso (a servizi) a favore della residenza, prevista per la zona a verde privato con preesistenze edilizie dalle norme del P.R.G..

L'esame della normativa sopra richiamata evidenzia che, nel territorio torinese, gli immobili inclusi nelle fasce di rispetto si trovano in una situazione molto limitativa relativamente agli interventi ammissibili.

Pertanto, al fine di consentire il cambio di destinazione d'uso negli edifici compresi in fasce di rispetto, anche in adeguamento alle normative nazionali e statali che non prevedono il divieto di cambiare detta destinazione, si ritiene, con il presente provvedimento, di apportare la seguente modifica normativa alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R.:

-all'articolo 30 comma 3 delle N.U.E.A., dopo le parole "restauro e risanamento conservativo" eliminare le parole "senza cambio di destinazione d'uso" ed aggiungere le seguenti parole: "salvo specifiche norme di settore più restrittive".

In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12 giugno 2008) inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

Sulla base di quanto sopra, anche in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., che fanno divieto alla Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene pertanto che la variante non richieda l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, non ha effetti sulla dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..

La variante in oggetto è stata discussa, in sede di II e VI Commissione congiunta, il giorno 14.12.2010 e non sono emerse valutazioni difformi dalla proposta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 che all'art. 43 prevede l'"attività consultiva" del Consiglio Circoscrizionale.

Dato atto che il parere sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto è favorevole;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** .

Questo provvedimento consentirà ai proprietari di edifici che si trovano nelle fasce di rispetto edificati ante P.R.G. di realizzare interventi di riqualificazione senza aumento di volumetrie, conservando così anche edifici di un certo pregio architettonico.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano

(al momento della votazione nessun Consigliere risulta assente dall'aula)

accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI22

ASTENUTI7 (Balena, Battaglia, Giuva, Gigliotti, Liardo, Pasquarella e Robella)

VOTANTI15

VOTI FAVOREVOLI14

VOTI CONTRARI1

A maggioranza

D E L I B E R A

Di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** .

Questo provvedimento consentirà ai proprietari di edifici che si trovano nelle fasce di rispetto edificati ante P.R.G. di realizzare interventi di riqualificazione senza aumento di volumetrie, conservando così anche edifici di un certo pregio architettonico.